

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni  
Divisione degli interni

## La Sezione degli enti locali

richiamata la richiesta di intervento 7 ottobre 2005 del signor Carmelo Consiglio;

considerato che con la stessa il signor Consiglio chiede il trasferimento dell'incarto relativo ai figli Giulia Jelmorini (1993) e Lorenzo Jelmorini (1995) dalla Commissione tutoria regionale 3 alla Commissione tutoria regionale 8;

rilevato che ai sensi dell'art. 48 LPamm l'autorità di ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

considerato che nel succitato scritto non vengono fatti valere motivi che possano giustificare l'intervento della scrivente autorità per derogare alle norme usualmente applicabili nell'ambito della competenza;

ritenuto anzi che proprio dallo stesso, dall'incarto in possesso della scrivente autorità nonché dalle informazioni assunte, emerge che la Commissione tutoria 3 sta portando avanti la procedura e che già è stata espletata l'indagine socio-ambientale e che entro breve verrà pure terminata la valutazione del Servizio medico-psicologico, ragione per la quale un trasferimento dell'incarto appare certamente inopportuno;

**decide:**

1. La richiesta, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato appello alla la Camera civile del Tribunale di Appello, Lugano, tramite la Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, Bellinzona, entro il termine di 20 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione e comunicazione:
- Carmelo Consiglio, Via Francesca 7, 6598 Tenero;
  - Commissione tutoria regionale 3, Via Dott. G. Polar 46, c.p. 246, 6932 Breganzona.

**La Sezione degli enti locali**  
Autorità di vigilanza sulle tutele

Il Capo sezione:  
M. Delorenzi

La Capo ufficio:  
A. Paglia